

STATUTO

ART. 1 – RAGIONE SOCIALE

E' costituita l'Associazione ricreativa denominata U.C. La Selce Associazione Ciclistica Dilettantistica di seguito indicata semplicemente con il termine di Associazione. Essa ha sede in Roma via Isasca, 8. L'attività dell'Associazione è regolata dagli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

I colori sociali sono Bianco, Rosso e Blu.

ART. 2 – VALORI, SCOPI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

1 – Si riconosce nei valori che caratterizzano l'associazionismo e particolarmente:

- la libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali;
- la democraticità dell'organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell'Assemblea e l'eleggibilità degli organi direttivi.

2 – Si propone con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'UDACE, dai suoi organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare. Di valorizzare e organizzare il tempo libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative ed attività, di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

3 – Promuove, pertanto, prevalentemente l'organizzazione di attività di valore sociale:

- di carattere ricreativo e didattico: per il miglior uso del tempo libero di incontro, gioco, divertimento etc.;
- di interesse turistico: per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative, sportive etc.;
- di partecipazione sportiva: correttamente praticata quale mezzo di prevenzione e formazione psicofisica e morale nelle varie specialità indicate dai soci a livello dilettantistico con particolare riferimento alla pratica del Ciclismo ed in collaborazione con gruppi sportivi e ricreativi.

ART. 3 – FORMA GIURIDICA

1 – L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36/37/38 e seguenti del C.C. ed è "Ente non commerciale" di tipo associativo e di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.

2 – Essa è apolitica ed apartitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali e non ha fini di lucro, pertanto non distribuisce né direttamente né indirettamente gli eventuali avanzi di gestione.

3 – Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo patrimoniale, operativamente ed amministrativamente autonomo e gode di tutte le facilitazioni previste dalle leggi per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali.

4 – Ove lo ritenga opportuno, presso la propria Sede, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 – I SOCI

1 – L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini;

2 - La qualità di Socio si acquista su richiesta dell'interessato formalizzata con la comunicazione dei dati anagrafici e la qualifica prescelta da iscrivere nell'elenco dei Soci. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che godono di buona moralità;

3 – Nelle riunioni periodiche il Consiglio Direttivo delibera sulle eventuali iscrizioni e sulle eventuali esclusioni per morosità o indegnità;

4 – Non sono ammessi soci temporanei;

5 – Perdono la qualifica di socio i tesserati che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o siano lesivi dell'immagine della stessa.

6 – I Soci si dividono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Aderenti.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1- **I Soci Fondatori**, di seguito chiamati Soci, sono coloro che hanno costituito il sodalizio e che, se manifesteranno la loro disponibilità e se nominati, entreranno a far parte, del primo Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori, naturalmente, saranno equiparati ai Soci Ordinari e usufruiranno di tutti i diritti indicati al successivo punto n. 2.

2 – Possono essere nominati **Soci Ordinari**, di seguito chiamati Soci, coloro che sono presentati da almeno due Soci Fondatori od Ordinari, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ed hanno diritto :

- a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- di voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 10;
- a partecipare alle attività dell'Associazione sia organizzate direttamente che tramite altri organismi;
- di ricevere la "tessera" a seguito della comunicazione dei dati anagrafici, della loro iscrizione nell'elenco dei soci e del versamento della quota;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse.

3 – **I Soci aderenti** sono coloro che manifestano la volontà di tesserarsi, per lo svolgimento dell'attività sportiva, con l'Associazione. La loro nomina è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, possono fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse, devono pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

4 – Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo statuto e le norme regolamentari dell'Associazione, le delibere e le decisioni dei suoi Organi, nonché al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni statutarie.

5 – I soci e gli aderenti, inoltre, nella pratica sportiva sono tenuti ad osservare tutti i principi del dilettantismo e della attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

ART. 6 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

1 – I soci e gli aderenti cessano di far parte dell'Associazione:

- per mancata reinscrizione annuale;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamentali lesivi dell'immagine dell'Associazione o del corretto rapporto tra i soci.

2 – I soci e gli aderenti uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso l'Associazione e verso i Soci.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1- L'Assemblea dei soci è sovrana essa è il massimo Organo dell'Associazione cui appartengono i poteri normativi generali.
- 2- L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, di norma, una volta l'anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell'anno solare e l'approvazione del rendiconto.
- 3- Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni quadriennio, di norma in coincidenza con l'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi.
- 4- L'Assemblea straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno 2/3 dei Soci che abbiano diritto di voto.
- 5- Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio, sono valide in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
- 6- La convocazione sarà portata a conoscenza dei soci mediante avviso nei locali della sede, di norma, con almeno otto giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche con un preavviso di almeno quindici giorni.
- 7- L'avviso dovrà specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
- 8- L'Assemblea ordinaria:
 - approva annualmente la relazione tecnico-morale ed il rendiconto della gestione associativa;
 - stabilisce gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico preventivo;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza dell'Associazione e/o delle specifiche attività, elegge, con votazione separate, prima il presidente e poi i consiglieri;
 - delibera su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 9- L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento indicato dal Consiglio.

ART. 9 – I VOTI

- 1- Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie, il pagamento dei contributi sociali e che risultino tesserati da almeno un anno sociale.

- 2- Non hanno diritto di voto né possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- 3- Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi.
- 4- Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- E' composto da 7 a 15 consiglieri eletti nei tempi e con le modalità previsti dall'Art. 8 dello Statuto.
- 2- Nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti i vice Presidenti, il più anziano, svolgerà le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza prolungata.
- 3- Gli eletti durano in carica 4 anni, di norma in coincidenza con il ciclo olimpico e sono rieleggibili.
- 4- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge fino a tre Vice Presidenti, può nominare anche un Segretario, i Proibiviri ed i Revisori, scegliendoli eventualmente, anche al di fuori dei propri associati; essi possono essere chiamati a partecipare alle riunioni con solo voto consultivo.
- 5- Si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.
- 6- Esso delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 7- Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 8- Il Consiglio Direttivo, di norma, viene convocato nelle forme concordate e previste dallo stesso ed in caso di urgenza anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 ore.
- 9- Qualora siano presenti tutti i componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione.
- 10- Delle riunioni sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti.
- 11- Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto:
 - cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, l'attività sociale e gestisce i fondi ed i beni dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea;
 - dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - predisporre la relazione tecnico - morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
 - propone gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico - preventivo;
 - ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello Statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;
 - determina l'ammontare delle quote associative e dei contributi.
- 12- Nelle riunioni periodiche delibera l'esclusione dei soci per morosità od indegnità.
- 13- Il Consiglio Direttivo provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni assembleari, l'organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme. I tempi e le modalità.
- 14- Ai membri eletti è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

- 1- Assume la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.
- 2- Convoca e presiede il Consiglio.
- 3- Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione.
- 4- E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
- 5- Adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.
- 6- Firma la corrispondenza che impegna comunque l'Associazione ed ha il poter di firma sui depositi bancari e postali congiuntamente con il Segretario, se nominato, o con un Vicepresidente delegato.
- 7- Attribuisce la titolarità e la responsabilità degli incarichi per i diversi settori di attività ai membri del Consiglio Direttivo ed ai collaboratori tecnici.
- 8- In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano eletto dal Consiglio.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, qualora espressamente nominato, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività, attraverso:

- la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono demandati;
- l'aggiornamento, la custodia ed il controllo dell'elenco dei Soci e degli aderenti;
- la redazione dei verbali degli organi deliberanti;
- il disbrigo puntuale della corrispondenza;
- l'assistenza e la collaborazione per l'organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione;

- ha il potere di firma sui depositi bancari e postali congiuntamente al Presidente.

ART. 13 – IL PATRIMONIO

- 1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili di proprietà e/o comunque acquisiti.
- 2- Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l'Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.
- 3- In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 4- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5- La quota è intrasmissibile se non per causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 14 – LE ENTRATE

- 1- Le entrate sono costituite:
 - dalle quote annuali di iscrizione/tesseramento e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;
 - da eventuali contributi pubblici o privati;
 - da legati o donazioni;
- 2- Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'Associazione.

ART. 15 – GESTIONE FINANZIARIA

- 1- La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
- 2- L'anno sociale coincide con l'anno solare.
- 3- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione.
- 4- Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D. Lgs. 460/97 riguardanti gli Enti non commerciali di tipo associativo.
- 5- Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs 460/97 art. 8.
- 6- Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della Legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, ed ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 460/97.

- 7- L'attività dei componenti eletti degli organi istituzionali è gratuita. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere rimborsi spese come previsto dalla L. n. 80/86 ed anche in altre forme per le collaborazioni occasionali o continuative.
- 8- L'attribuzione di collaborazione è distinta e non compatibile con la funzione di componenti elettivi degli organi istituzionali.
- 9- Per l'eventuale controllo o accertamento della regolare amministrazione potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, nelle forme consuete, per la stesura di una relazione di merito.
- 10- In caso di irregolare funzionamento per dimissioni del Presidente o di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, verrà convocata entro dieci giorni l'assemblea dei soci per la nomina delle cariche vacanti. In assenza di accordo o di vacanza delle cariche si procederà, senza ulteriore indugio, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1- I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci ed agli aderenti sono:
 - a) la deplorazione;
 - b) la sospensione;
 - c) la esclusione;
- 2- provvedimenti di cui alle lettere a – b - c vengono applicati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.
- 3- Per mancanze che non rendano incompatibile la qualifica di socio, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera a – b.
- 4- Per mancanze che siano lesive all'immagine dell'Associazione o comunque siano incompatibili con la qualità di Socio, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera c.
- 5- Contro i provvedimenti è ammesso ricorso ai Probiviri.
- 6- Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci Ordinari ed aderenti e fra i Soci devono essere sottoposte ai Probiviri, ai quali sono demandati i più ampi poteri e le cui decisioni sono inappellabili.
- 7- I provvedimenti disciplinari nei confronti degli amministratori per gravi irregolarità di gestione saranno presi dall'Assemblea dei Soci che sarà convocata secondo quanto disposto dall'art. 8 commi 4 e 5 del presente statuto.

ART. 17 – L'ISCRIZIONE

- 1- L'adesione all'Associazione, che si formalizza con l'iscrizione dei dati anagrafici nell'Elenco dei Soci, comporta l'accettazione:
 - del presente Statuto, che viene dato per conosciuto;

- della clausola compromissoria dell'art. 16.

ART. 18 – SCIoglimento

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Udace o dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

3 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla norme del Codice Civile e delle Leggi collegate per le Associazioni.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, 3 marzo 2006

Il Presidente